

TRIBUNALE DI LIVORNO

Domanda di liquidazione del patrimonio

ai sensi dell'art. 14 ter Legge 3/2012

Nell'interesse del signor:

Maurizio Gaglio (c.f. GGLMRZ75T21E625M) nato il 21.12.1975 a Livorno ed ivi residente in XXXXXXXXXX rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Corucci (c.f. CRCTMS85S20E625Z) in forza di procura alle liti in calce al presente ricorso, domiciliato ai fini del presente procedimento presso e nello studio del suddetto difensore in Livorno, Via Aurelio Lampredi n. 45: il difensore chiede che le comunicazioni inerenti il presente procedimento siano effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.it oppure al numero fax 0586624003.

Premesso che

- ❖ il signor Maurizio Gaglio depositava presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno l'istanza per la nomina di un Gestore della Crisi;
- ❖ l'Organismo di composizione della crisi comunicava l'avvenuta nomina del Dott. Umberto Sapia quale Gestore della Crisi;

Considerato che il ricorrente

- ❖ si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- ❖ non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che, seppur abbia svolto in passato attività di impresa,

non è fallibile stante l'avvenuta cancellazione dal registro imprese della ditta individuale **[REDACTED]**, come si evince dalla visura storica che si produce (**doc. 1**);

- ❖ non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione), come si evince all'esito delle verifiche presso la cancelleria fallimentare (**doc. 2**);
- ❖ non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

* * *

Tutto ciò premesso, il signor Maurizio Gaglio, come sopra rappresentato e difeso, illustra la presente domanda di apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio, la cui esposizione si articola secondo il seguente indice:

1. cause dell'indebitamento
2. passività: illustrazione della situazione debitoria
3. attività: illustrazione della situazione familiare, economica e patrimoniale
4. proposta di ristrutturazione dei debiti mediante liquidazione del patrimonio
5. conclusioni
6. elenco documenti prodotti
7. procura alle liti

* * *

1. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO. (torna all'indice)

Le cause dell'indebitamento sono da ascrivere ad eventi negativi verificatisi tanto nella sfera lavorativa quanto in quella privata del ricorrente.

Il signor Gaglio iniziava il proprio percorso lavorativo nel 1991 con contratti di apprendistato che si sono succeduti (con l'intervallo durante il periodo di leva militare obbligatoria) fino al 1997, come si evince dall'estratto conto previdenziale (doc. 3).

Nel 1998 il signor Gaglio avviava la propria attività imprenditoriale sotto forma di ditta individuale operante nel settore edile occupandosi in particolare di opere murarie, impianti idraulici nonché di riscaldamento e di condizionamento.

Per anni l'attività imprenditoriale consentiva al ricorrente di godere di un buon reddito: fu in questo contesto che, non senza sacrifici compiuti assieme alla moglie [REDACTED] (doc. 4), il signor Gaglio acquistava casa [REDACTED] (doc. 5).

L'acquisto dell'abitazione fu finanziato da Cassa di Risparmi di Torino S.p.a. con mutuo stipulato il medesimo giorno della compravendita intestato al signor Maurizio Gaglio (doc. 6) mentre le opere di ristrutturazione furono finanziate da Unicredit con mutuo intestato alla moglie del ricorrente che successivamente è stato estinto.

Nell'arco temporale necessario per ultimare i lavori di ristrutturazione dell'abitazione, il signor Gaglio e la moglie furono temporaneamente ospitati (senza contratto) [REDACTED]

[REDACTED] in un appartamento di edilizia popolare in via [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] e (doc. 7). Come ovvio, il crollo rese inagibile l'appartamento nel quale

erano ospitati il signor Gaglio e la moglie.

Nonostante il grave trauma, le perdite materiali e il disagio di ritrovarsi all'improvviso senza un luogo dove vivere, il signor Gaglio si dedicò personalmente tanto al lavoro quanto alla ristrutturazione dell'abitazione di proprietà per ridurre al minimo i pregiudizi per sé stesso e per la moglie.

Nel frattempo, [REDACTED] nasceva [REDACTED] ed aumentavano le esigenze e le spese per il mantenimento del nucleo familiare ma all'epoca l'edilizia era un settore in forte crescita e ciò consentì al signor Gaglio e alla moglie di onorare i rispettivi impegni finanziari. Nel 2007 i mutui erogati da Cassa di Risparmio di Torino e Unicredit furono rinegoziati ed estinti grazie all'erogazione di un unico mutuo intestato al signor Gaglio ed erogato da MPS (doc. 8): quest'ultimo finanziamento prevedeva il rimborso del capitale mutuato di € 150.000,00 mediante n. 360 rate mensili ciascuna di € 873,45 al tasso di interesse fisso pari al 5,73 % con ammortamento cd. alla francese.

Purtroppo, nel 2008 il settore immobiliare e quello edile entravano in crisi.

Per tamponare le iniziali difficoltà finanziarie della propria ditta, il signor Gaglio ottenne un prestito chirografario per € 30.000 erogato da MPS con la garanzia Italia Comfidi.

Tuttavia, l'esplosione della bolla immobiliare, le enormi (e talvolta insormontabili) difficoltà nella riscossione dei crediti [REDACTED], costrinsero il signor Gaglio a cessare a interrompere definitivamente nel 2009 la propria attività nel settore edile.

Nei primi mesi del 2010, nel tentativo di reinventarsi una nuova vita lavorativa, il ricorrente acquistava un bar sito in [REDACTED] potendo contare in parte su limitate risorse della famiglia e in parte supportato finanziariamente da MPS che gli concedeva un prestito chirografario di € 56.000 garantito altresì da Italia Comfidi.

Dopo alcuni anni in cui l'attività del bar proseguiva regolarmente, seppur non esente dai normali affanni insiti nell'attività di impresa, sopravvenne la crisi bancaria del 2012 cui fece seguito un repentino peggioramento dei rapporti banca/cliente: nel caso del ricorrente, MPS chiese l'immediato rientro dell'esposizione debitoria fino a quel momento maturata sul conto corrente dell'attività per il quale in precedenza l'istituto di credito aveva concesso un fido.

Fu così che nel 2013 per rientrare immediatamente del fido di conto il signor Gaglio fu costretto a rifinanziare i debiti in essere con MPS con un finanziamento chirografario per € 75.000 nel quale confluirono e furono estinti il fido di conto e i due prestiti chirografari di cui si è già detto in precedenza rispettivamente di € 30.000 ed € 56.000.

Tuttavia, non riuscendo a onorare gli impegni finanziari in essere con l'istituto di credito, il signor Gaglio nel 2015 cedette il bar e con il ricavato riuscì a coprire parte dell'esposizione debitoria generata dall'attività.

Trascorso circa un anno di inattività, dal 2016 ad oggi il ricorrente ha dedicato il proprio tempo lavorativo come collaboratore all'interno dell'attività della moglie. In particolare, negli anni 2016, 2017 e 2018 all'interno dell'attività [REDACTED] che produceva pizza da asporto e a taglio, successivamente dal 2018 all'interno della [REDACTED] attualmente operante in [REDACTED] e di cui è titolare la moglie del ricorrente.

Ripercorse le vicende familiari e lavorative del ricorrente, si può affermare che l'indebitamento del signor Gaglio trova quindi le proprie cause nell'andamento negativo dell'attività imprenditoriali (ditta edile e bar) di cui il medesimo è stato titolare, condizionate - in buona parte - da fattori esogeni (crisi del settore immobiliare prima e di quello bancario/finanziario poi) del tutto indipendenti dalla volontà e/o dalla sfera di controllo dell'imprenditore.

2. PASSIVITÀ: ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA. (torna all'indice)

Ad oggi creditori del signor Gaglio sono: 1) Banca MPS / AMCO.; 2) Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Livorno; 3) Inail Direzione Provinciale di Livorno; 4) Inps Direzione Provinciale di Livorno; 5) Regione Toscana; 6) Comune di Montescudaio; 7) Consorzio di

Bonifico n. 5 Toscana Costa; 8) Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno; 9) Comune di Livorno; 10) Provincia di Livorno; 11) Condominio; 12) Avv. Riccardo Finocchì; 13) Sorit / AAMPS; 14) Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Torino I; 15) WindTre.

1) Banca MPS s.p.a. / AMCO

L'istituto di credito è creditore per l'importo di 201.049,70 € quale residuo del mutuo fondiario come si evince dall'atto di pignoramento (**doc. 9**), di 5.557,12 € quale saldo negativo del c/c n. 11705 e 121.368,03 € quale residuo del finanziamento n. 741655008 erogatogli nel 2013, (**doc. 10**); si segnala, altresì, che quest'ultimo è assistito dalla garanzia prestata da Italia Comfidi per l'importo di 30.000 € in relazione al finanziamento chirografario per ristrutturazione finanziaria da Banca MPS, come si evince dalla comunicazione pervenuta in data 30/04/2020 (**doc. 11**).

In relazione al credito ipotecario è attualmente pendente presso il Tribunale di Livorno la procedura esecutiva immobiliare [REDACTED] Giudice Dott.ssa Grassi ed è previsto per il [REDACTED] il primo tentativo di vendita dell'immobile.

2) Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Livorno

L'Ente è creditore del ricorrente per l'importo iscritto a ruolo di 26.052,60 € a titolo di imposte dirette e indirette, sanzioni e interessi, come si evince dagli estratti di ruoli recapitati da Agenzia Entrate Riscossione (**doc. 12**).

L'Ente ha altresì comunicato che non sussistono ulteriori somme dovute per tributi non ancora iscritti a ruolo, come si evince dal certificato dei carichi pendenti che si produce (**doc. 13**).

3) Inail Direzione Provinciale di Livorno

L'Ente è creditore del ricorrente per l'importo iscritto a ruolo di 92,05 € a titolo di premi assicurativi, sanzioni e interessi, come si evince dagli estratti di ruoli recapitati da Agenzia Entrate Riscossione (*già doc. 12*).

Si fa presente che trattandosi di importi affidati a Agenzia Entrate Riscossione, i minori importi comunicati a mezzo pec dall'INAIL (**doc. 14**) dipendono da interessi, aggio e spese maturati negli anni successivi all'iscrizione a ruolo delle somme.

4) Inps Direzione Provinciale di Livorno

L'Ente è creditore del ricorrente per l'importo iscritto a ruolo di 20.837,45 a titolo di contributi IVS, sanzioni e interessi, come si evince dagli estratti di ruoli recapitati da Agenzia Entrate Riscossione (*già doc. 12*).

5) Regione Toscana

L'Ente è creditore del ricorrente per l'importo iscritto a ruolo di 1.108,80 € a titolo di tassa automobilistica, sanzioni e interessi, come si evince dagli estratti di ruoli recapitati da Agenzia Entrate Riscossione (*già doc. 12*).

L'Ente è altresì creditore del ricorrente per l'importo non iscritto a ruolo di 207,70 € a titolo di tassa automobilistica per gli anni più recenti, come si evince dalla precisazione del credito pervenuta a mezzo pec (**doc. 15**).

6) Comune di Montescudaio

L'Ente è creditore del ricorrente per l'importo iscritto a ruolo di 167,37 € a titolo di sanzione per violazione del Codice della Strada, come si evince dagli estratti di ruoli recapitati da Agenzia Entrate Riscossione (*già doc. 12*).

7) Consorzio di Bonifico n. 5 Toscana Costa

L'Ente è creditore del ricorrente per l'importo iscritto a ruolo, e non, di 33,04 € a titolo di contributi per miglioramento fondiario, come si evince dagli estratti di ruoli recapitati da Agenzia Entrate Riscossione (*già doc. 12*) e 43,45 € non iscritti a ruolo come si evince dalla precisazione del credito pervenuta (**doc. 16**).

8) Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

L'Ente è creditore del ricorrente per l'importo iscritto a ruolo di 342,46 € a titolo di diritti camerali, sanzioni e interessi, come si evince dagli estratti di ruoli recapitati da Agenzia Entrate Riscossione (già doc. 12).

9) Comune di Livorno

L'Ente è creditore del ricorrente per l'importo iscritto a ruolo di 5.105,35 € a titolo di sanzione per violazione del Codice della Strada, TARES, TOSAP, rette scolastiche, sanzioni e interessi, come si evince dagli estratti di ruoli recapitati da Agenzia Entrate Riscossione (già doc. 12).

L'Ente è altresì creditore del ricorrente per l'importo non iscritto a ruolo di 887,96 € a titolo di TARI e TASI, sanzioni e interessi, come si evince dalla precisazione del credito datata 13/08/2021 (doc. 17) nonché di 1.034,77 € a titolo di sanzioni per violazioni Codice della Strada come si evince dalla precisazione del credito del 9/08/2021 (doc. 18).

10) Provincia di Livorno

L'Ente è creditore del ricorrente per l'importo iscritto a ruolo di 339,66 € a titolo di sanzioni in materia di caccia e pesca e interessi, come si evince dagli estratti di ruoli recapitati da Agenzia Entrate Riscossione (già doc. 12).

11) Condominio ██████████ Livorno

Il condominio è creditore del ricorrente per l'importo di 4.215,47 € a titolo di oneri condominiali (ordinari e straordinari), come si evince dalla precisazione del credito pervenuta in data 4/11/2021 (doc. 19).

12) Avv. Riccardo Finocchì

Il legale è creditore per l'importo di 12.000 € oltre rimborso forfettario, CAP e IVA se dovuta per l'assistenza legale prestata negli anni al ricorrente, come si evince dalla comunicazione di precisazione del credito pervenuta in data 27/05/2020 e dalla documentazione ad essa allegata (doc. 20).

14) Sorit / A.AM.P.S.

La società è creditrice per l'importo di 2.113,35 € dovuti dal ricorrente ad A.AM.P.S. per la TIA anni 2011 e 2012, come si evince dall'ingiunzione di pagamento trasmessa dalla società (**doc. 21**).

15) Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino

L'Ente è creditore del ricorrente per l'importo iscritto a ruolo di 341,70 € a titolo di canone televisivo, sanzioni e interessi, come si evince dagli estratti di ruoli recapitati da Agenzia Entrate Riscossione (*già doc. 12*).

16) WindTre

La società è creditrice per l'importo di 157,88 € per bollette emesse nell'anno 2016, come si evince dalla comunicazione di precisazione del credito pervenuta in data 21/01/2022 (**doc. 21 bis**).

Di seguito è rappresentata graficamente la situazione debitoria ad oggi a carico del ricorrente, comprensiva delle spese della procedura di composizione della crisi, segnatamente 7.391,05 € per l'assistenza legale prestata dallo scrivente per le verifiche preliminari, lo studio, la redazione e il deposito del presente ricorso (**doc. 22**), 13.431,04 € per i compensi dovuti all'OCC Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, comprensivi di quelli dovuti al gestore della crisi designato dalla Camera di Commercio medesima (**doc. 23**), 2.519,94 € per compensi dello stimatore Geom. Falai (**doc. 23 bis**) oltre a quello che sarà il compenso dovuto al liquidatore.

PASSIVITA'		
Descrizione		Importo
	Compenso O.C.C	13.431,04 €
	Compenso Advisor debitore	7.391,05 €
	Geom. Falai	2.519,94 €
	Totale integrazioni	23.342,03 €
1	MPS / AMCO	327.974,85 €
2	AE Livorno	26.052,60 €
3	INAIL	92,05 €
4	INPS	20.837,45 €
5	Regione Toscana	1.316,50 €
6	Comune Montescudaio	167,37 €
7	Consorzio 5 Toscana Costa (2018 in poi)	76,49 €
8	CCIAA Maremma e Tirreno	342,46 €
9	Comune Livorno	7.028,08 €
10	Provincia Livorno	339,66 €
11	Condominio ██████████ Livorno	4.215,47 €
12	Avv. Riccardo Finoccki	12.000,00 €
13	Sorit / AAMPS	2.113,35 €
14	AE Torino	341,70 €
15	WindTre	157,88 €
	Totale passivo	403.055,91 €
	Totale passivo con integrazioni	426.397,94 €

Per avere contezza del quadro complessivo dell'esposizione debitoria attuale del ricorrente si producono anche le informazioni del sistema creditizio fornite dal CRIF (doc. 24), la centrale rischi (doc. 25) e la centrale di allarme interbancario (doc. 26) trasmesse da Banca d'Italia, la certificazione dei carichi pendenti fornita dall'Agenzia delle Entrate (già doc. 13), l'estratto dei ruoli in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione (già doc. 12), la visura protesti estratta dalla Camera di Commercio (doc. 27), la scheda persona completa presente su Telemaco (doc. 28) nonché gli esiti della ricerca ex art. 492 bis c.p.c. tra cui elenco degli atti registrati nell'ultimo decennio e l'anagrafe dei rapporti finanziari (doc. 29).

3. ATTIVITÀ: ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE. (torna all'indice)

Il patrimonio immobiliare di proprietà del signor Maurizio Gaglio è rappresentato da:

- ❖ piena proprietà dell'immobile sito in [redacted] a Livorno e censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio [redacted], particella [redacted] subalterno [redacted], categoria A/3, classe 4^a, vani 4,5, mq 60, rendita catastale 348,61;
- ❖ quota di 1/9 di proprietà dell'immobile pervenuto in successione *mortis causa* sito in [redacted] a Livorno e censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio [redacted] particella [redacted] subalterno [redacted] categoria A/3, classe 1^a, vani 5, mq 66, rendita catastale 232,41.

Quanto sopra si evince dalla visura per soggetto e dalla planimetria che si produce (doc. 30).

Il valore dell'immobile sito in [redacted] è stato stimato in 122.000,00 € per un valore a base d'asta di 105.000,00 €, come si evince dalla perizia di stima redatta dal Geom. Gabriele Baldi nella procedura esecutiva immobiliare [redacted] Tribunale di Livorno (doc. 31).

Il valore dell'immobile di Via [redacted] è stimato in 115.865,43 € per un valore della quota in proprietà del ricorrente pari a 8.900 €, come si evince dalla perizia di stima redatta dal Geom. Andrea Falai (doc. 32).

Il signor Maurizio Gaglio è altresì proprietario dell'autovettura Dacia immatricolata come autocarro nel 2008 tg. [redacted] sulla quale risulta iscritto un fermo amministrativo e che ha presumibilmente un valore di mercato che oscilla da un minimo di € 2.500 a un massimo di € 3.500, come si evince dall'esame di annunci di vendita di analoghe autovetture pubblicati su Quattroruote.it (doc. 33).

Ipotizzando un valore di realizzo in sede di liquidazione che potrà oscillare tra € 1.250 ed € 1.750 (si ricorda, infatti, che le linee guida emanate dal Tribunale prevedono l'abbattimento del

50 % di valori/stime non provenienti dall'IVG), con ogni probabilità all'esito della vendita competitiva in sede di liquidazione, al netto delle spese di trascrizione, trasporto, custodia, pubblicità e compensi dell'IVG non consentirebbe ai creditori né di ricavare un'utilità economicamente apprezzabile né, tantomeno, di ripartirsi alcuna somma.

In ragione di ciò, si chiede di lasciare l'autovettura in uso al ricorrente nelle more della procedura nella quale il liquidatore potrà valutare in sede di programma di liquidazione l'opportunità e convenienza di liquidare l'autovettura come indicato nelle predette linee guida. Come si evince dalla visura soggettiva estratta dal PRA (**doc. 34**) il motociclo Aprila tg. **██████████**, originariamente di proprietà del ricorrente, è stato oggetto di furto in relazione al quale risulta trascritta la denuncia di perdita di possesso al PRA in data 9/09/2010.

Il ricorrente non è attualmente impiegato a lavoro e negli ultimi tre anni non ha prodotto e/o dichiarato alcun reddito, come si evince dall'autodichiarazione sottoscritta dal ricorrente (**doc. 35**).

Infatti, a seguito della cessazione della propria attività di impresa avvenuta nel 2015, il signor Maurizio Gaglio presta la propria opera di collaboratore saltuario (con sola posizione INAIL aperta) in favore della moglie titolare di una propria ditta individuale.

Il ricorrente è titolare del c/c n. 11705.45 intestato alla ditta individuale Caffè Gaglio di Maurizio Gaglio accesso presso MPS che da anni non è più movimentato da anni e presenta un saldo debitore di cui si è già dato conto nel paragrafo relativo alle passività: si vedano estratti conto (**doc. 36**).

Il ricorrente è contitolare insieme alla moglie **██████████** del c/c n. 16018.21 accesso presso MPS non più movimentato da anni, di cui si producono gli estratti conto dell'ultimo triennio (**doc. 37**).

Il ricorrente è altresì titolare di due carte prepagate emesse da Lis Pay s.p.a.: la società ha comunicato che la carta MasterCard PayPal è scaduta con un saldo attivo di 4,44 € e la carta Lottomaticard emessa nel 2019 ha un saldo attivo di 10,03 € (**doc. 38**).

Dall'esame dei movimenti si evince che si tratta di strumenti utilizzati dalla famiglia del ricorrente per acquisti online di beni e servizi (**doc. 39**).

Il nucleo familiare del ricorrente, composto dal medesimo, dalla moglie e dai due figli minorenni, deve far fronte a spese mensili di mantenimento che sono pari a 1.412,12 € (**doc. 40**), cui dovrà aggiungersi la spesa per canone di locazione e oneri condominiali dell'abitazione che il ricorrente dovrà prendere in locazione una volta liberata l'abitazione ricadente nel compendio oggetto della liquidazione del patrimonio.

Come normativamente richiesto, si produce altresì un inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del signor Gaglio (**doc. 41**).

Ciò al fine di consentire al Liquidatore, sostituendosi al signor Gaglio nella procedura concorsuale, di coltivare l'azione finalizzata al recupero (seppur parziale) del credito vantato dal medesimo per ripartire l'eventuale ricavato tra i creditori della procedura di liquidazione del patrimonio.

4. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO. (torna all'indice)

Alla luce di quanto sopra esposto, non vi è alcuna possibilità per il ricorrente di onorare puntualmente i sopra descritti debiti.

Per tale motivo, l'unica alternativa che si prospetta al signor Gaglio è quella di una ristrutturazione dei propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio immobiliare e mobiliare.

Quanto al patrimonio immobiliare, si rimanda alla descrizione e alla stima dei beni contenuta nei paragrafi che precedono.

Quanto al patrimonio mobiliare, si rappresenta che al momento il signor Gaglio non percepisce redditi ed è proprietario del bene mobile registrato di cui si è già dato conto.

Quanto ai beni mobili registrati, il ricorrente è proprietario di un'autovettura che assolve a primarie esigenze di vita e che, soprattutto, stante la vetustà (come si evince dalle visure PRA, già doc. 33), in caso di liquidazione non consentirebbe alla procedura di coprire le spese vive (si pensi a quelle per trascrizione al PRA del decreto di apertura della liquidazione, trasporto in luogo di custodia, compenso del custode e spese di pubblicità delle vendite) e, tantomeno, di trarre alcun ricavato da distribuire ai creditori.

Al di fuori dei beni e/o crediti di cui sopra, il ricorrente non dispone di altro patrimonio immobiliare e mobiliare avente un apprezzabile valore economico.

Ciò premesso, la liquidazione del patrimonio si prospetta quindi come l'unica alternativa che consenta simultaneamente la ristrutturazione della complessiva situazione debitoria del ricorrente e la migliore soddisfazione economica dei creditori nel pieno rispetto della *par condicio creditorum*.

Dal punto di vista del debitore ricorrente, la presente procedura, ricorrendone i requisiti previsti dall'art. 14 *terdecies* Legge 3/2012, consentirà di beneficiare dell'esdebitazione entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione.

Tale beneficio, di primaria importanza per il ricorrente, assume ancor più rilevanza per i due minorenni facenti parte del nucleo familiare la cui famiglia, all'esito della liquidazione e ad avvenuta esdebitazione, potrà sperabilmente fare affidamento su risorse economiche che consentiranno, ad esempio, una piena ed effettiva attuazione al loro diritto allo studio e non solo.

Dal punto di vista dei creditori, la suddetta procedura eviterà l'avvio e/o la prosecuzione delle procedure esecutive individuali (attualmente in corso l'esecuzione immobiliare [redacted] Tribunale di Livorno) dalle quali i creditori corrono il rischio di non avere apprezzabile soddisfazione economica.

Ed ancora, l'apertura della procedura consentirà di assoggettare al soddisfacimento dei creditori – con i limiti previsti per legge - la totalità dell'attivo pignorabile/liquidabile di proprietà del ricorrente senza la necessità di avviare ricerche e procedure esecutive individuali che, al contrario, determinerebbero un aggravio di costi a discapito dei creditori.

Infine, la liquidazione del patrimonio consentirà tanto ai creditori privilegiati quanto ai chirografari un maggior grado di soddisfazione rispetto all'avvio e/o alla prosecuzione delle esecuzioni individuali grazie anche al fatto che sarà messa a disposizione della procedura, oltre all'immobile gravato da ipoteca, la quota di proprietà di altro immobile libero da gravami.

Quanto sopra esposto, trova peraltro conferma nella relazione particolareggiata a firma del Dott. Umberto Sapia (doc. 42), professionista già incaricato dalla Camera di Commercio di ricoprire l'incarico gestore della crisi.

5. CONCLUSIONI. (torna all'indice)

Il signor Maurizio Gaglio, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

conclusioni

Voglia l'Il.mo Tribunale adito emettere decreto ai sensi dell'art. 14 *quinquies* Legge 3/2012 che:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione;
- disponga la nomina del liquidatore;

- disponga che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore con particolare riferimento alle procedure immobiliari

██████████ Tribunale di Livorno;

- stabilisca le idonee forme di pubblicità della domanda e del decreto;

- ordini quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

- escluda dalla liquidazione del patrimonio, per le ragioni di cui in narrativa, il bene mobile registrato tg. ██████████ di proprietà del signor Maurizio, in subordine, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* Legge 3/2012, sussistendone gravi e specifiche ragioni, autorizzi il ricorrente a farne uso nelle more della procedura di liquidazione e demandi al liquidatore la valutazione circa l'opportunità e/o convenienza di liquidare detto bene;


- qualora nel corso della procedura di liquidazione dovessero venire ad esistenza entrate reddituali in favore del ricorrente, fissare sin d'ora nella misura massima del 1/5 la frazione delle retribuzioni mensili dei ricorrenti che sarà assoggettata alla procedura di liquidazione del patrimonio, con la previsione di un minimo vitale intangibile per la procedura da lasciare nella libera disponibilità del signor Maurizio Gaglio da calcolarsi ai sensi dell'art. 14 quaterdecies comma 2° L. 3/2012 con il quale fare fronte alle spese mensili necessarie per il dignitoso sostentamento del nucleo familiare del ricorrente.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione nel termine di 15 gg di cui all'art. 9 comma 3 ter Legge 3/2012.

* * *

6. ELENCO DOCUMENTI PRODOTTI. (torna all'indice)

1. visura storica ditta individuale

2. verifiche cancelleria fallimentare;
3. estratto conto previdenziale;
4. stato di famiglia;
5. atto di compravendita abitazione;
6. mutuo CRT;
7. articoli di cronaca relativi 
8. mutuo MPS;
9. atto di pignoramento immobiliare;
10. precisazione credito MPS;
11. riscontro pervenuto da Italia Comfidi;
12. estratti di ruolo Agenzia Entrate Riscossione
13. certificazione carichi pendenti Agenzia Entrate Direzione Provinciale Livorno;
14. precisazione credito INAIL;
15. precisazione credito Regione Toscana;
16. precisazione credito Consorzio;
17. precisazione credito Comune Livorno Ufficio Tributi;
18. precisazione credito Comune Livorno Polizia Locale;
19. precisazione credito Condominio;
20. precisazione credito Avv. Riccardo Finoccki;
21. ingiunzione pagamento Sorit;
- 21 bis. precisazione credito WindTre;
22. conferimento incarico Avv. Tommaso Corucci;
23. calcolo compensi OCC;
- 23 bis. istanza liquidazione compensi Geom. Falai;


24. CRIF;
25. Centrale Rischi;
26. Centrale Allarme Interbancaria;
27. visura protesti;
28. scheda personale completa;
29. esiti ricerca ex art. 492 bis c.p.c.;
30. visura catastale;
31. perizia immobile [REDACTED] Livorno;
32. perizia immobile [REDACTED] Livorno
33. quotazione autovettura;
34. visure PRA attuale e storica e carta circolazione autovettura;
35. autodichiarazione assenza redditi;
36. estratti conto corrente 11705.45;
37. estratti conto corrente 16018.21;
38. riscontro Lis Pay s.p.a.;
39. movimenti carta prepagata;
40. elenco spese mensili nucleo familiare;
41. inventario beni;
42. relazione particolareggiata del Gestore;
43. elenco creditori e indirizzi pec.

Livorno, li 31/01/2022

Maurizio Gaglio



Avv. Tommaso Corucci



Procura alle liti (torna all'indice)

Maurizio Gaglio (c.f. GGLMRZ75T21E625M) nato il 21.12.1975 a Livorno ed ivi residente in XXXXXXXXXX, conferisce mandato all'Avv. Tommaso Corucci (c.f. CRC TMS 85S20 E625 Z) del Foro di Livorno di rappresentarlo e difenderlo nella procedura di composizione della crisi e nella procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter Legge 3/2012, negli atti conseguenti di ogni fase e grado, anche in sede di reclamo, con ogni e più ampia facoltà.

Elegge domicilio presso e nello studio dell'Avv. Tommaso Corucci in Livorno, Via Aurelio Lampredi n. 45.

Dichiara di avere preso visione dell'informativa prevista dalla legge sulla privacy e di autorizzare il trattamento dei dati in base al disposto della detta normativa.

Dichiara altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4 comma III del d.lgs. 28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui all'artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Livorno, li 31/01/2022

Maurizio Gaglio



È autentica

Avv. Tommaso Corucci



N. C.P. 3/2022 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata. da **MAURIZIO GAGLIO**, assistito dall'avv. Tommaso Corucci;

preso atto che il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012, così come emerge dalla relazione del gestore della crisi;

considerato che la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3;

preso atto che è stata allegata una relazione particolareggiata del gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi (dott. Umberto Sapia) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la relazione del gestore della Crisi nominato dall'OCC sia completa, esaustiva e contenga elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;

considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B alla luce di quando accertato dal gestore della Crisi dott. Umberto Sapia;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

considerato che la vettura tg DN112DK non può essere esclusa dalla liquidazione dovendo il debitore ex art 14 ter l. 3/2012 chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, salva la possibilità del liquidatore di non liquidarne alcuno, ove ciò non sia conveniente per la massa dei creditori, tenuto conto del suo valore e delle spese necessarie per la sua vendita, circostanze che il liquidatore valuterà nella redazione del programma di liquidazione ex art 14 novies l. 3/2012;

preso atto che il ricorrente ha dichiarato di non godere di redditi;



tenuto conto che in assenza di indicazioni circa il reddito della moglie deve essere escluso dalla liquidazione ex art 14 ter comma 6 lett. b) soltanto l'eventuale reddito che sarà prodotto dal ricorrente nei prossimi quattro anni per la quota non pignorabile;

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di da **MAURIZIO GAGLIO**, nato a Livorno il 21.12.1975 e ivi residente via Palestro 81;

- a) nomina liquidatore il dott. Alessandro Grillo;
- b) dispone allo stato l'improseguibilità della procedura esecutiva n. 216/2019 R.G.E.I. assegnando al liquidatore il termine di 15 giorni per la comunicazione circa l'eventuale subentro nel procedimento, ove ritenuto maggiormente conveniente per i creditori la prosecuzione della suddetta procedura esecutiva;

dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;

- c) dispone la trascrizione del presente decreto sul bene immobile già oggetto della suddetta esecuzione immobiliare per il caso in cui entro 30 giorni il Liquidatore non subentri nella procedura esecutiva pendente;

dispone la trascrizione del decreto sul residuo compendio immobiliare del ricorrente;

- d) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati su richiesta del liquidatore sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione, espunti eventuali dati attinenti alle condizioni di salute del ricorrente o di terzi;
- e) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni;
- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), escludendo dalla liquidazione:
 - 1. i beni di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. a) l. 3/2012;
 - 2. la liquidità derivante da reddito da lavoro di **MAURIZIO GAGLIO** per la parte non pignorabile e per i 4/5 della quota pignorabile, da calcolarsi sulla somma eccedente la misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà;
 - 3. i 4/5 del TFR che sarà eventualmente percepito durante la procedura dal ricorrente;
 - 4. dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, escluse



- quelle di cui al precedente punto f) e nei limiti dello stesso, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio del ricorrente;
5. invita il liquidatore giudiziale a valutare con particolare attenzione, compiuta ogni indagine ritenuta necessaria, il rapporto che il ricorrente dichiara di intrattenere con la moglie (quale collaboratore saltuario senza alcun compenso), onde evitare che lo stesso si risolva in un atto in frode ai creditori, e all'esito a compiere ogni eventuale conseguente iniziativa nell'interesse dei creditori;
 6. dispone che il liquidatore depositi una relazione ogni sei mesi, specificando le attività svolte ed i pagamenti effettuati e previsti nel semestre successivo, per le relative autorizzazioni del Giudice.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi.

Livorno, 21 febbraio 2022

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

